



INDICE

PIANO DI EMERGENZA COMUNALE

<i>Premessa</i>	6
1. Elenco destinatari del piano	7
1.1 Obiettivi e caratteristiche	8
1.2 Struttura del piano	9
1.2.1 Elenco delle tavole	11
2. Riferimenti legislativi	11
2.1. Legge Nazionale 225/92 - Protezione civile competenze attribuite a regioni province e prefetture	15
2.2. Funzioni attribuite al Comune	17
2.3. Il concetto fondamentale di Protezione Civile	18

A. PARTE GENERALE

A.1 INQUADRAMENTO TERRITORIALE	22
A.1.1 Caratteristiche generali	22
A.1.1.1 La popolazione	25
A.1.2 Sviluppo storico – urbanistico	27
A.1.3 Caratteristiche geomorfologiche	29
A.1.4 Caratteristiche geologiche	31
A.1.5 Caratteristiche idrografiche ed idrogeologiche	34
A.1.6 Lineamenti climatici	36
A.1.6.1 Pluviometria	36
A.1.6.2 Temperatura dell'aria	37
A.1.6.3 Venti	37
A.1.7 Viabilità e linee di comunicazione	37



A.1.7.1	Viabilità di emergenza	39
A.1.8	Reti tecnologiche	41

B. PERICOLOSITÀ TERRITORIALE E SCENARI DI RISCHIO

B.1	Il rischio	43
B.2	Analisi dei rischi che insistono sul territorio	44
B.3	Scenari di evento	45
B.3.1	Rischio idrogeologico	46
B.3.2	Rischio geomorfologico	49
B.3.2.1	La prevenzione	51
B.3.2.2	Pericolosità e rischio geomorfologico - scenari di rischio	51
B.3.2.3	Stato di dissesto del centro urbano	53
B.3.2.3.1	Centro abitato	54
B.3.2.3.2	Stato di dissesto del centro urbano	55
B.3.3	Rischio idraulico	61
B.3.3.1	Pericolosità e rischio idraulico – scenari di rischio	61
B.3.3.2	Pericolosità idraulica nel centro urbano	63
B.3.4	Rischio sismico	64
B.3.4.1	La classificazione sismica	65
B.3.4.2	Storia sismica del territorio comunale	66
B.3.4.3	Analisi di dettaglio	69
B.3.4.4	La microzonazione sismica	70
B.3.4.4.1	Standard di archiviazione degli elementi morfologici	74
B.3.4.4.2	Elementi di amplificazione topografica	75
B.3.4.4.3	Analisi delle pendenze	76
B.3.4.4.4	individuazione degli elementi morfologici	78
B.3.4.5	Classificazione dei suoli nel territorio comunale	78
B.3.4.6	Azione Sismica Locale	80
B.3.4.7	Profili topografici di dettaglio	81



B.3.4.8	Caratterizzazione sismica	83
B.3.4.9	Carta della pericolosità	86
B.3.4.10	Elementi a rischio e valore	87
B.3.4.11	Vulnerabilità e rischio associato	87
B.3.5	Rischio chimico industriale	93
	B.3.5.1 Rischio chimico dovuto al trasporto di sostanze pericolose	94
B.3.6	Rischio Eventi meteorici intensi	95
B.3.6.1	Nubifragi e trombe d'aria	95
B.3.6.2	Grandinate e grandi neviccate	96
B.3.7	Rischio incendi	97
B.3.8	Rischio interruzione rifornimento idrico	100

C. LINEAMENTI DELLA PIANIFICAZIONE

C.1	Introduzione	102
C.2	Il Sindaco	103
C.3	Presidio operativo	104
C.4	Lineamenti organizzativi	104
	C.4.1 Sistema di gestione	105
	C.4.2 Componenti del C.O.C.	105
	C.4.3 Attivazione del C.O.C.	107
	C.4.4 Come arrivare al C.O.C.	107
C.5	Funzioni di supporto	108
	C.5.1 Tabella di sintesi delle funzioni di Supporto	116
C.6	Risorse	117
	C.6.1 Materiali e mezzi di proprietà comunale	118
	C.6.2 Mezzi di proprietà privata	119
	C.6.3 Strutture strategiche	119
	C.6.3.1 Edifici sensibili	120



C.6.3.2	Edilizia scolastica	121
C.6.3.3	Edifici tattici e strategici	121
C.7	Aree di emergenza	122
C.7.1	Aree di attesa	122
C.7.2	Aree di accoglienza e/o ricovero	123
C.7.3	Aree di ammassamento	124
C.8	Volontariato	125
C.9	Numeri di emergenza	125

D. MODELLO DI INTERVENTO

D.1	Procedure di emergenza	129
D.1.1	Autoallertamento	129
D.1.2	Attivazione delle fasi operative	129
D.2	Modello di intervento: RISCHIO IDROGEOLOGICO	133
	Livelli di criticità e fasi di allerta	
	Procedura interna per il rischio geomorfologico	
	Comportamento della popolazione in caso di frana	
	Comportamento della popolazione in caso di alluvione	
	I siti da monitorare in centro abitato	
D.3	Modello di intervento: RISCHIO SISMICO	143
	Fase di allarme e soccorso	
	Procedure operative	
	Norme comportamentali: cosa fare in caso di terremoto	
	Misure di salvaguardia della popolazione	
D.4	Condizioni meteorologiche avverse (Piano neve)	148
D.5	Modello di intervento: INCENDI DI INTERFACCIA	151



E. INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE

E.1	Quando comunicare	155
E.2	Chi deve comunicare	156
E.3	A chi comunicare	156
E.4	Cosa comunicare	156
E.5	Come comunicare	157
E.6	Importanza della comunicazione	157
E.8	Aggiornamento periodico del Piano Comunale di Protezione Civile	158

F. MODULISTICA

Glossario

Appendici



Premessa

Un Piano di Emergenza Comunale (PEC) consiste nel progetto di tutte le attività, iniziative, e procedure di Protezione Civile da attuarsi per fronteggiare un qualsiasi evento calamitoso (naturale e/o antropico) atteso nel territorio comunale o in una porzione di esso.

Il PEC è quindi uno strumento di semplice utilizzo che individua le attività fondamentali da svolgere in condizioni di emergenza garantendo un costante livello di sicurezza all'interno del territorio comunale attraverso una corretta pianificazione ed una politica di sensibilizzazione ed educazione, che disciplina sia i principali attori protagonisti che l'intera popolazione, rendendola parte attiva nel fronteggiare l'emergenza.

Il presente Piano di Emergenza del Comune di Collesano ha lo scopo di verificare e controllare le realtà presenti sul territorio affinché si possano individuare gli eventuali scenari di rischio attesi in modo tale da porre in essere azioni atte a predisporre le procedure di intervento più opportune per fronteggiare le calamità al momento del loro manifestarsi.

È stato redatto usufruendo delle linee guida generali esposte nel Manuale Operativo per la Predisposizione di un Piano Comunale/Intercomunale di Protezione Civile (Ottobre 2007), in conformità con Le Linee Guida per la Predisposizione dei Piani Comunali / Intercomunali, ed utilizzando il metodo "Augustus", il quale si basa sul concetto della disponibilità delle risorse, ottenibile attraverso l'introduzione delle funzioni di supporto. Nello specifico, le funzioni di supporto presenti in questo piano sono n° 9 e permettono una pianificazione adatta a fronteggiare con efficacia ed efficienza, le esigenze operative del Comune interessato prima, durante e dopo l'evento calamitoso.

In fase di gestione dell'emergenza, le funzioni di supporto si concentrano presso il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) permettendo di raggiungere due obiettivi primari:

1. Avere, per ogni funzione di supporto, la disponibilità e la reperibilità delle risorse fornite da tutti gli enti pubblici e privati che vi concorrono;
2. Affidare al responsabile della funzione di supporto sia il controllo della specifica operatività in "emergenza", sia l'aggiornamento costante dei dati nell'ambito del



piano di emergenza in “tempo di pace”, in costante collaborazione e supporto con l’Ufficio di Protezione Civile Comunale, presso il quale tutta l’attività di pianificazione deve convergere.

Il Sindaco, massima autorità in ambito comunale di Protezione Civile, organizza la relativa risposta sul proprio territorio operando in base a quanto previsto nel presente piano avvalendosi dell’Ufficio di Protezione Civile Comunale, in particolar modo, della sala operativa. È importante precisare che il PEC, rappresenta lo strumento operativo di primo intervento e di prima gestione dell’emergenza, in funzione della quale subentrerà il supporto regionale o nazionale per il superamento dell’emergenza ed il ripristino delle condizioni di normalità. Inoltre, il Piano non è di carattere definitivo ma, nel corso degli anni, in virtù delle normative in ambito di Protezione Civile avrà necessità di revisioni, integrazioni ed aggiornamenti in previsione di nuovi scenari di rischio.

Il PEC deve essere pubblicato sul sito istituzionale del Comune per una migliore e corretta divulgazione alla popolazione.

L’amministrazione comunale di Collesano con il presente documento si dota di un Piano di Emergenza Comunale di Protezione Civile nel rispetto della legislazione Nazionale e Regionale in materia di Protezione Civile ed in conformità con il “Manuale operativo per la predisposizione di un piano comunale o intercomunale di protezione civile”, redatto dal Dipartimento della Protezione Civile ai sensi dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 agosto 2007, n. 3606.

1. Elenco Destinatari del Piano

- ❖ Dipartimento Nazionale di Protezione Civile;
- ❖ Regione Sicilia;
- ❖ Prefettura di Palermo;
- ❖ Città Metropolitana di Palermo;
- ❖ ARPA Sicilia;
- ❖ Comune di Collesano – Ufficio del Sindaco;
- ❖ Comune di Collesano – Giunta Comunale;
- ❖ Comune di Collesano – Consiglio Comunale;
- ❖ Comune di Collesano – Settore Comunale di Protezione Civile;



- ❖ Comune di Collesano – Polizia Locale;
- ❖ Comune di Collesano – Tutti i Dirigenti;
- ❖ Comando dei Carabinieri di Collesano;
- ❖ Comando Regionale dei Vigili del Fuoco;
- ❖ Corpo Forestale dello Stato;
- ❖ Associazioni di volontariato presenti sul territorio;
- ❖ Popolazione.

1.1 Obiettivi e Caratteristiche

Obiettivo primario nell'attuazione del presente PEC è stato quello di creare uno strumento di gestione dell'emergenza completo, efficiente ed estremamente pratico partendo dai dati territoriali, attraverso la pianificazione e la sensibilizzazione della popolazione.

Lo scopo della pianificazione è stato quello di:

- Organizzare la risposta, in materia di tempi e modi, per poter fronteggiare l'emergenza a livello locale nelle prime ore di crisi;
- Ottimizzare la gestione delle risorse disponibili in emergenza, anche se limitate;
- Favorire l'intervento delle forze provenienti dall'esterno a livello provinciale, regionale e nazionale;

Per il conseguimento degli obiettivi prefissati è stato utilizzato un approccio organizzativo e procedurale semplificato e quanto più flessibile in accordo con i principi della disponibilità e della sostenibilità. L'individuazione dei profili di responsabilità e competenza e l'uniformazione del linguaggio dei diversi attori chiamati alla gestione emergenziale, hanno permesso di assicurare il coordinamento delle attività.

La rappresentazione cartografica dei punti di rischio e dei punti di collocazione delle risorse rendono utile la caratterizzazione dei possibili scenari per l'attuazione delle strategie di intervento, per il soccorso e per il superamento dell'emergenza, razionalizzando le azioni da intraprendere e l'impiego di uomini e mezzi.

Questo PEC è stato impostato, anche da un punto di vista linguistico e grafico, secondo criteri di facile comprensione del testo, praticità e versatilità nella consultazione, in modo tale da poter disporre di un vero e proprio strumento di lavoro utilizzabile in qualsiasi situazione.



L'efficacia del Piano dipende dal suo puntuale aggiornamento e dalla diffusione e condivisione con la popolazione interessata.

Il PEC è stato redatto utilizzando metodologie informatiche GIS al fine di facilitarne la lettura, condivisione ed interazione con gli altri livelli informatici pianificativi.

I sistemi GIS sono utilizzati per analizzare, modificare e rappresentare qualsiasi dato che è caratterizzato da coordinate geografiche, dal valore numerico del dato stesso, dalla posizione che occupa nel tempo, dagli attributi ecc..

Queste informazioni vengono gestite all'interno di un database, che consente l'analisi e l'integrazione di informazioni di natura diversa.

La presenza di informazioni diverse, dati geografici e dati alfanumerici, rende necessario dover utilizzare, all'interno di un sistema GIS, modelli di dati strutturati in formati differenti (carte, immagini, dati digitali, dati testuali, tabelle, GPS) grazie ai quali è possibile approntare un database geografico su cui operare le analisi e le interrogazioni per la produzione di mappe e report.

In conformità con quanto detto, viene consegnato su supporto magnetico un database contenente files in formato "shape", "raster" e servizi "wms" gestiti in ambiente GIS, relativi al territorio comunale di Collesano.

1.2 Struttura del piano

Il Piano, in base a quanto previsto dalle linee guida dettate dal Metodo Augustus, è stato strutturato in 3 parti:

A. PARTE GENERALE

- Inquadramento territoriale

Vengono raccolte tutte le informazioni connesse alla conoscenza del territorio, alle strutture ricettive, alle aree di emergenza e alle risorse a disposizione dell'Amministrazione.

B. SCENARI DI RISCHIO LOCALE

- Pericolosità territoriale e tipi di rischio



Si ipotizzano, sulla base dell'analisi storica-statistica del territorio, gli eventi che verosimilmente possono ricadere nell'area oggetto di studio.

C. LINEAMENTI DELLA PIANIFICAZIONE

Cioè gli obiettivi che il Sindaco, in qualità di Autorità di Protezione Civile, deve perseguire per garantire la prima risposta ordinata degli interventi in emergenza, mirando alla salvaguardia della popolazione e del territorio (art. 15 L. 225/92). In questa parte del Piano vengono descritte il complesso delle componenti e delle Strutture Operative di Protezione Civile che intervengono in emergenza (art. 6 e art.11 L. 225/92), e indica i rispettivi ruoli e compiti.

D. MODELLO DI INTERVENTO

Il modello di intervento consiste nell'assegnazione delle responsabilità e dei compiti nei vari livelli di comando e controllo per la gestione delle emergenze. Tale modello riporta il complesso delle procedure per la realizzazione del costante scambio di informazioni tra il sistema centrale e periferico di protezione civile, in modo da consentire l'utilizzazione razionale e coordinata delle risorse, soprattutto nel caso di evento di tipo b) e c) previsto dall'art. 2 della legge 225/92.

E. INFORMAZIONE DELLA POPOLAZIONE

Modalità e mezzi di comunicazione alla popolazione in fase preventiva ed emergenziale. Il presente Piano s'inserisce nel contesto più ampio del Piano intercomunale dei Comuni della Provincia. Tale strumento di pianificazione avrà il compito di raccordare tra loro i Piani comunali e quindi poter analizzare un territorio omogeneo su scala vasta, valutandone meglio le criticità e valorizzando le risorse disponibili.

Va sottolineato infine che fare protezione civile in un Comune non significa soltanto garantire un tempestivo intervento a difesa dei propri cittadini in caso di emergenza, perché la protezione civile è un servizio indispensabile da organizzare e da erogare ai cittadini contribuenti senza soluzione di continuità, in modo omogeneo e diffuso sul



territorio comunale anche nel tempo ordinario. Un servizio comprendente, secondo il dettato delle norme vigenti, le diverse attività di prevenzione, previsione, gestione e superamento dell'emergenza.

“Questo Piano non rappresenta dunque un punto d’arrivo, ma un pilastro su cui fondare o comunque consolidare un valido sistema di protezione civile.”

1.2.1 Elenco delle tavole

TAVOLA 1 – INQUADRAMENTO AMMINISTRATIVO – SCALA 1:50.000

TAVOLA 2 – DENSITA DI PRESENZA – SCALA 1:5.000

TAVOLA 3 – RISCHIO SISMICO – SCALA 1:5000

TAVOLA 4 – RISCHIO IDROGEOLOGICO – SCALA 1:5000

TAVOLA 5 – RISCHIO INCENDIO DI INTERFACCIA – SCALA 1:5.000

TAVOLA 6- SINTESI DELLA LOGISTICA – SCALA 1:5000

TAVOLA 7 – PIANO SPEDITIVO DI MERGENZA – SCALA 1:2.500

2. Riferimenti legislativi

Si ritiene necessario accennare al quadro normativo vigente in materia di Protezione Civile, al fine di evidenziare i parametri giuridici di riferimento nell’ambito della pianificazione di emergenza. L’art. 15 della Legge 225 del 24 febbraio 1992 e l’art. 108 del D. Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998 danno pieno potere al Sindaco per la definizione di una struttura comunale di protezione civile che possa fronteggiare situazioni di emergenza nell’ambito del territorio comunale.

Si riporta di seguito l'elenco delle principali norme legislative in materia di Protezione Civile a livello nazionale:

- Legge 8 dicembre 1970, n.996 "Norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità - Protezione Civile".
- D.M. 27 maggio 1974 “Norme sui servizi di telecomunicazione d'emergenza”.



- *D.M. 15 luglio 1977 “Disciplina delle frequenze riservate agli apparati radioelettrici ricetrasmittenti di debole potenza”.*
- *D.P.R. 6 febbraio 1981, n.66 “Regolamento di esecuzione della Legge 8 dicembre 1970, n.996, recante norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità - Protezione Civile”.*
- *Legge 31 dicembre 1982, n. 979 “Disposizioni per la difesa del mare”.*
- *D.P.C.M. 14 settembre 1984 “Organizzazione del Dipartimento di Protezione Civile”.*
- *Legge 23 agosto 1988, n. 400 “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”.*
- *Ordinanza 30 marzo 1989 “Attuazione dell’art. 11 del D.L. 26 maggio 1984, n.159, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 1984, n. 363, in materia di volontariato di Protezione Civile e misure volte alla sua tutela.*
- *Legge 18 maggio 1989, n. 183 “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo.*
- *D.P.C.M. 13 febbraio 1990, n.112 Regolamento concernente istituzione ed organizzazione del Dipartimento della Protezione Civile nell’ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri.*
- *Legge 11 agosto 1991, n.266 “Legge quadro sul volontariato”.*
- *Legge 24 febbraio 1992, n.225 “Istituzione del Servizio nazionale della Protezione Civile”.*
- *Circolare n.1 / DPC / S.G.C. / 94 del Dipartimento Protezione Civile - Legge 24 febbraio 1992, n. 225 “Criteri sui programmi di previsione e prevenzione”, definisce i criteri di massima ai quali deve ispirarsi tutta la programmazione di previsione e prevenzione, nelle varie articolazioni territoriali.*
- *Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 1992 “Costituzione e funzionamento del comitato operativo della protezione civile concernente la Legge 966/70”.*



- *D. Prot. Civ. /S.G.C./ 3 febbraio 1994 circolare n.1 “Linee guida per la pianificazione dell'emergenza”.*
- *D. Prot. Civ. /S.G.C./ 3 febbraio 1994 circolare n.2 “Programma provinciale di previsione e prevenzione delle calamità”.*
- *D.P.C.M. 21 settembre 1994, n.613 “Regolamento di attuazione di quanto previsto dall'art.18 della Legge 225/92, recante norme concernenti la partecipazione delle associazioni di volontariato nelle attività di Protezione Civile”.*
- *Circolare 16 novembre 1994, 01768 U.L. “Istituzione dell'elenco delle associazioni di volontariato di Protezione Civile ai fini ricognitivi della sussistenza e della dislocazione sul territorio nazionale delle associazioni da impiegare nelle attività di previsione, prevenzione e soccorso. Adempimenti finalizzati alla erogazione di contributi per il potenziamento delle attrezzature e il miglioramento della preparazione tecnica”.*
- *D.L. 31 marzo 1998, n.112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione del capo I della Legge n.59 del 15/3/1997”.*
- *D.P.C.M. 18 maggio 1998, n.429 “Regolamento concernente norme per l'organizzazione e il funzionamento della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi”.*
- *D.P.C.M. Dip. Prot. Civ. Ordinanza 12 giugno 1998 “Individuazione delle zone ad elevato rischio sismico del territorio nazionale”.*
- *D.P.C.M. Dip. Prot. Civ. n.649 del 25 marzo 1999 “Istituzione di una Commissione incaricata di provvedere al coordinamento di progetti denominati VIGILIPRO per la realizzazione di sinergie operative tra il Dipartimento della Protezione Civile e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco”.*
- *D.L. 30 luglio 1999, n.300 “Riforma dell'organizzazione del Governo ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettera a), e 12 della legge 15 marzo 1997 n.59” (Capo IV Agenzia di Protezione Civile) abrogato dal D.L. 343 del 2001.*



- *D.L. 17 agosto 1999, n.334 “Attuazione della Direttiva 96/82/CEE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (Seveso 2).*
- *D.L. 18 agosto 2000, n.267/00 “Testo unico 2000 sull’ordinamento degli Enti locali”.*
- *D.P.R. 8 febbraio 2001, n.194 “Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile”.*
- *D.M. (LL.PP.) 9 maggio 2001 “Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante”.*
- *D.L. 7 settembre 2001, n.343 “Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di Protezione Civile”.*

La Legge n. 401/2001 assegna tutti i poteri di gestione del Servizio Nazionale di Protezione Civile al Presidente del Consiglio e, per delega di quest’ultimo, al Ministro dell’Interno e quindi al Dipartimento Nazionale di Protezione Civile.

La gestione delle emergenze Nazionali, denominate eventi di tipo “C”, è in mano del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile.

In ambito provinciale, invece, le emergenze sono gestite dal Prefetto che rappresenta la figura istituzionale di riferimento insieme a Province e Regioni. Le emergenze di livello provinciale vengono denominate come eventi di tipo “B”.

In ambito comunale, la figura istituzionale principale è rappresentata dal Sindaco, dal quale partono tutte le direttive della catena operativa di Protezione Civile per la prevenzione e la gestione delle emergenze di livello comunale o di tipo “A”, con l’obiettivo principale della salvaguardia della vita umana.

Il sistema normativo esistente determina, quindi, una cronologia operativa molto chiara:

a) alle emergenze classificabili come eventi di tipo “A” è il Comune, ed in prima persona il Sindaco, che deve dare una risposta con mezzi e strutture proprie;



b) se la dimensione dell'evento lo rende necessario, il Sindaco richiede l'intervento del Prefetto, del Presidente della Provincia e della Regione Sicilia. Tali istituzioni cooperano per trovare una risposta in ambito locale;

c) nel caso in cui l'evento sia così rilevante ed importante da richiedere un intervento straordinario, il Prefetto e la Regione richiedono l'ausilio dello Stato attraverso il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile.

2.1 Legge Nazionale 225/92 - Protezione civile, competenze attribuite a regioni, province e prefetture

ART. 12 – Competenze delle regioni.

1. Le regioni – fatte salve le competenze legislative ed i poteri amministrativi delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano in materia di enti locali, di servizi antincendi e di assistenza e soccorso alle popolazioni colpite da calamità, previsti dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione – partecipano all'organizzazione e all'attuazione delle attività di protezione civile indicate nell'articolo 3, assicurando, nei limiti delle competenze proprie o delegate dallo Stato e nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge, lo svolgimento delle attività di protezione civile.

2. Le regioni, nell'ambito delle competenze ad esse attribuite dalla *legge 8 giugno 1990, n.142*, provvedono alla predisposizione ed attuazione dei programmi regionali di previsione e prevenzione in armonia con le indicazioni dei programmi nazionali di cui al comma 1 dell'articolo 4.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 le regioni provvedono all'ordinamento degli uffici ed all'approntamento delle strutture e dei mezzi necessari per l'espletamento delle attività di protezione civile, avvalendosi di un apposito Comitato regionale di protezione civile.

4. Le disposizioni contenute nella presente legge costituiscono principi della legislazione statale in materia di attività regionale di previsione, prevenzione e soccorso di protezione civile, cui dovranno conformarsi le leggi regionali in materia.

ART. 13 – Competenze delle province.



1. Le province, sulla base delle competenze ad esse attribuite dagli *articoli 14 e 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142*, partecipano all'organizzazione ed all'attuazione del Servizio nazionale della protezione civile, assicurando lo svolgimento dei compiti relativi alla rilevazione, alla raccolta ed alla elaborazione dei dati interessanti la protezione civile, alla predisposizione di programmi provinciali di previsione e prevenzione e alla loro realizzazione, in armonia con i programmi nazionali e regionali.

2. Per le finalità di cui al comma 1 in ogni capoluogo di provincia è istituito il Comitato provinciale di protezione civile, presieduto dal presidente dell'amministrazione provinciale o da un suo delegato. Del comitato fa parte un rappresentante del prefetto.

ART. 14 – Competenze del prefetto.

1. Il prefetto, anche sulla base del programma provinciale di previsione e prevenzione, predispone il piano per fronteggiare l'emergenza su tutto il territorio della provincia e ne cura

l'attuazione.

2. Al verificarsi di uno degli eventi calamitosi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 2, il prefetto:

a) Informa il Dipartimento della Protezione Civile, il Presidente della Giunta Regionale e la direzione generale della Protezione Civile e dei servizi antincendi del Ministero dell'interno.

b) Assume la direzione unitaria dei servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, coordinandoli con gli interventi dei sindaci dei comuni interessati.

c) Adotta tutti i provvedimenti necessari ad assicurare i primi soccorsi.

d) Vigila sull'attuazione, da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica.

3. Il prefetto, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza di cui al *comma 1 dell'articolo 5*, opera, quale delegato del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per il coordinamento della Protezione Civile, con i poteri di cui al comma 2 dello stesso articolo 5.



4. Per l'organizzazione in via permanente e l'attuazione dei servizi di emergenza il prefetto si avvale della struttura della prefettura, nonché di enti e di altre istituzioni tenuti al concorso.

2.2 Funzioni attribuite al Comune

Di seguito viene proposto uno schema di lettura congiunta tra la legislazione attinente alla protezione civile (225/92), quella relativa alle competenze ed alla organizzazione degli enti locali (142/90) e quella riguardante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali (D.Lgs. n.112/98).

L.N. 225/92 – Protezione Civile

ART. 2 – Tipologia degli eventi e ambiti di competenze

1. Ai fini dell'attività di protezione civile gli eventi si distinguono in:
 - a) Eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti o amministrazioni competenti in via ordinaria.
 - b) Eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria.
 - c) Calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari.

ART. 15 – Competenze del comune e attribuzioni al sindaco.

1. Nell'ambito del quadro ordinamentale di cui alla *Legge 8 giugno 1990, n.142*, in materia di autonomie locali, ogni comune può dotarsi di una struttura di protezione civile.
2. La regione, nel rispetto delle competenze ad essa affidate in materia di organizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale, favorisce, nei modi e con le forme ritenuti opportuni, l'organizzazione di strutture di protezione civile.
3. Il Sindaco è autorità comunale di protezione civile. Al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, il Sindaco assume la direzione e il coordinamento dei



servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al prefetto e al presidente della giunta regionale.

4. Quando la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del comune, il sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture al prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli dell'autorità comunale di protezione civile.

2.3 Il concetto fondamentale di Protezione Civile

In riferimento alla *Legge Nazionale n° 225/92* ed in particolare *all'art. 15, comma 2*, di seguito si riportano i concetti fondamentali di Protezione Civile, al fine di creare una cultura e un linguaggio comune, con particolare riferimento a:

- concetto di protezione civile
- teoria ambiente rischi risorse procedure
- teoria generale delle procedure.

È concetto ormai sufficientemente accettato che l'incidente diventa catastrofe ed il soccorso diventa un intervento di protezione civile quando la gravità o la complessità di un evento calamitoso sono tali da non poter essere fronteggiati con normali sistemi di soccorso, ma assumono proporzioni tali da richiedere un intervento complesso e coordinato di più forze specialistiche.

Da questa esigenza nasce la definizione di Protezione Civile, cioè " *... l'insieme coordinato delle attività volte a fronteggiare eventi straordinari che non possono essere affrontati da singole forze ordinarie...* ".

Volendo schematizzare, possiamo dire che quando singole organizzazioni, senza nulla togliere allo sforzo o alla competenza delle stesse, possono autonomamente o con il semplice concorso tra loro risolvere una situazione di emergenza è improprio parlare di Protezione Civile.

Solo quando l'evento assume caratteristiche tali da richiedere il concorso di più Enti, che ordinariamente agiscono indipendenti ma nella specifica circostanza devono intervenire in modo massiccio e coordinato, allora si può parlare di Protezione Civile.



Se dovessimo dunque definire con un solo concetto la Protezione Civile, potremmo dire che essa è innanzitutto coordinamento. Se in linea di massima diamo per acquisito che in una nazione o in una regione moderna e sviluppata ci siano grandi risorse disponibili, il maggior problema risulta pertanto quello di coordinare nel modo migliore queste forze, queste potenzialità, al fine di combattere in modo efficace e tempestivo le calamità e le catastrofi; è cioè necessaria un'azione ordinata e congiunta di tutte le forze coinvolte in una stessa operazione di soccorso.

La gravità e la complessità degli eventi caratterizzano dunque l'attivazione della logica di Protezione Civile; questi concetti, in sé abbastanza generici sono fondamentali e trovano nella realtà una puntuale conferma.

Durante gli eventi catastrofici lo stato di panico e di stress di tutti, popolazione ed operatori, crea ulteriori problemi, generando nei fatti un aggravio dello stato di caos che si aggiunge alla catastrofe vera e propria.

In questi casi si devono quindi individuare e porre al proprio servizio le migliori risorse umane e le tecnologie più efficienti; informatica, elettronica, teoria dei sistemi, teoria delle comunicazioni, psicologia, sociologia e medicina delle catastrofi devono dunque essere le basi minime, i presupposti tecnici ed organizzativi sui quali fondare un efficace opera di coordinamento delle strutture di Protezione Civile.

La gestione dell'emergenza non è però l'unico né tantomeno il principale compito di chi si occupa di Protezione Civile, in quanto risulta estremamente importante ed efficace tendere alla previsione ed alla prevenzione dei probabili eventi catastrofici, nella evidente certezza che in tal modo si possano evitare sofferenze della popolazione e rilevanti costi.

Costruire edifici con criteri antisismici in territori a rischio è senz'altro prevenzione; il costo iniziale dell'opera è sicuramente maggiore ma riveste indubbiamente aspetti di economicità se raffrontato con i costi di soccorso e sgombero, inoltre il solo fatto di ridurre le perdite umane è inestimabile.

Da quanto sopra ne consegue che le fasi logiche in un moderno sistema di Protezione Civile devono essere ordinariamente individuate in:

- previsione e prevenzione
- intervento



- superamento dell'emergenza.

Nell'intervento in operazioni di emergenza vi è la generale tendenza di ogni organizzazione ad operare ed organizzarsi secondo schemi propri; l'intervento di emergenza deve invece presupporre il massimo coordinamento delle forze.

È importante allora che si definisca, ed ogni soggetto accetti, uno schema operativo comune al quale attenersi; così facendo tutti opereranno e si inseriranno in questo schema, le operazioni di emergenza seguiranno una logica comune ed il raccordo tra i vari attori sarà facilitato.